

STATUTO

- il programma annuale delle attività;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio direttivo;

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega, non più di due per ogni socio partecipante.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 10. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due e non superiore a undici.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;

STATUTO

- d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
- f) approvare il programma dell'Associazione;
- g) fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
- i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- l) determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell'ambito dell'associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non eletti o tramite cooptazione. I consiglieri cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 11. Il Presidente

Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizi, vigila e cura che siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente dell'associazione.

Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.

STATUTO

Art. 12 Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata quinquennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 13 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative o contributi volontari dei soci;
- b) eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati;
- c) eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione o partecipano a corsi, conferenze o altre iniziative organizzate dall'associazione;
- d) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.

Art. 14 Il Patrimonio

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

STATUTO

Art. 16. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 17. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato e favore di bisognosi. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 18. Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile

Art. 19. Scioglimento

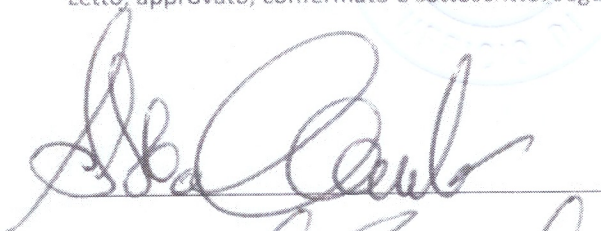
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, l'assemblea dei soci nominerà un liquidatore. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Avella⁵, data 27/03/2023

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fondatori



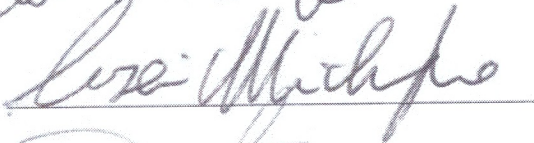
Abate Claudio



Rosiello Domenico



Canonico Antonio



Crisci Michelangelo



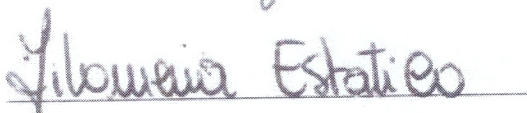
Sasso Ernesto



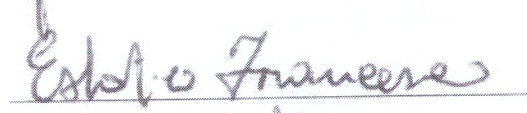
D'Anna Pietro



Caruso Pellegrino



Estatico Filomena



Estatico Francesco



Soviero Pellegrino



Gaglione Immacolata



Arbucci Sebastiano

